



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1687 DEL 31-03-2023

OGGETTO: ISTANZA DI "REALIZZAZIONE DI UN POLO TECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO AVANZATO NEL COMUNE DI POZZILLI. PROCEDIMENTO ART. 27 BIS DEL D. LGS. 152/2006. PROPONENTE: SMALTIMENTI SUD SRL ORA RES - RECUPERO ETICO SOSTENIBILE SRL. PROVVEDIMENTO DI DINIEGO.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
STEFANIA REALE

Campobasso, 31-03-2023

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.30 del 08 febbraio 2018, ad oggetto: *Rinnovo ed Aggiornamento, alla luce delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104, delle convenzioni con ARPA Molise per le attività di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale(VA),Valutazione di Impatto Ambientale (VIA),Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Valutazione dei Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo* è stata affidata all'ARPA Molise l'istruttoria tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- con specifica convenzione, stipulata tra il Direttore del Dipartimento regionale IV "Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali" ed il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise, sottoscritta in data 14.02.2018, è stato disciplinato lo svolgimento delle istruttorie in materia di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale, Piani di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo;
- SMALTIMENTI SUD(ora RES-Recupero Etico Sostenibile) ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, prot. 127477 del 10.08.2020, per la realizzazione di un progetto di **"Realizzazione di un Polo Tecnologico per la produzione di Biometano Avanzato"**. Il proponente ha trasmesso all'Autorità Competente, Regione Molise e ad ARPA Molise, la documentazione in formato elettronico, descritta al punto 1 dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 ed ha dichiarato che l'intervento proposto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto zb denominata: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno , mediante operazioni di cui all'allegato c-lettere da R1 a R 9. e non ricade neppure parzialmente in aree naturali protette (L.394/1991) e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000; il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA conclusasi con d.d. 1559 del 24.03.2020 (assoggettamento a VIA);
- con nota prot.n. 204435 del 17.12.2021, il Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali, verificato presso ARPA Molise l'avvenuto pagamento del contributo dovuto per le istruttorie, ha comunicato a tutti gli attori del procedimento l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito WEB ed ha avviato la fase di consultazione;
- a seguito della verifica della completezza della documentazione condotta dai Soggetti competenti ad esprimersi sul procedimento, nei trenta giorni successivi al deposito sul sito WEB regionale della documentazione, sono pervenute le seguenti osservazioni:
 1. nota prot.133498 del 31.08.2020 con la quale il CC.VV.FF ha chiesto alla società di verificare, prima dell'inizio dei lavori, che l'attività in questione, rientri nelle tipologie soggette a controllo di competenza;
 2. nota prot.141982 del 16.09.2020 con la quale il Comune di Pozzilli ha espresso parere favorevole urbanistico con prescrizione;
 3. nota prot.142615 del 16.09.2020 con la quale il Servizio Pianificazione e gestione territoriale e Paesaggistica ha formulato richiesta di integrazioni, dichiarando che in assenza delle stesse non è possibile dare avvio al procedimento di competenza;
 4. nota prot.143252 del 18.09.2020, con la quale il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Ufficio AIA, ha chiesto all' ARPA Molise di procedere alla verifica preliminare della documentazione presentata dalla società ai fini AIA;
 5. nota prot.148421 del 28.09.2020, con al quale il Consorzio Sviluppo Industriale ha formulato richiesta di integrazioni;
- con nota prot.143303 del 18.09.2020, è stato trasmesso alla società il parere tecnico del Comune di Pozzilli;
- con nota prot.146763 del 25.09.2020, l'ARPA Molise ha comunicato l'esito positivo della verifica amministrativa sulla documentazione presentata ai fini AIA;
- con nota prot. 149702 del 30.09.2020, la richiesta di integrazioni del Consorzio è stata trasmessa alla società per gli adempimenti di competenza;

- con nota prot. 149707 del 30.09.2020, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico, sul portale regionale, a tutti i soggetti del procedimento;
- con nota prot. 15578 del 12.10.2020, il Servizio Pianificazione ha chiesto alla Società alcuni chiarimenti in merito alla documentazione presentata in merito al procedimento di deposito sismico;
- con nota prot. 163255 del 26.10.2020, il Comando Militare ha comunicato che non vi sono motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento per quanto di competenza;
- con nota prot. 181010 del 23.11.2020, l'ARPA Molise ha trasmesso al servizio Tutela e Valutazioni Ambientali le osservazioni pervenute da WWF Molise;
- con nota prot. 183968 del 23.11.2020, **il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia Venafro ha comunicato che l'iniziativa in oggetto non è insediabile sul territorio di loro proprietà in quanto incompatibile con i Regolamenti consortili e, in particolare, con il Regolamento Suoli nonché con i programmi di sviluppo in essere e in fase di completamento;**
- con nota prot. 187148 del 03.12.2020, il servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha comunicato a tutti i soggetti del procedimento la pubblicazione, sul proprio sito web, delle osservazioni pervenute da: WWF Molise, Mamme per la Salute, Comune di Venafro, Comitato terra viva del Volturno;
- con nota prot. 192363 del 14.12.2020, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha comunicato a tutti i soggetti del procedimento il preavviso di motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento, chiedendo alla società di far pervenire eventuali controdeduzioni;
- con nota prot. 4955 del 13.01.2021, la società ha trasmesso le controdeduzioni al parere del Consorzio;
- con nota prot. 5830 del 15.01.2021, le controdeduzioni in oggetto sono state trasmesse a tutti i soggetti del procedimento;
- con nota prot. 8306 del 20.01.2021, è stata convocata la conferenza di servizi, poi rinviata a data da destinarsi con successiva nota prot. 11204 del 25.01.2021;
- con nota prot. 18684 del 03.02.2021, l'avvocatura distrettuale dello stato ha comunicato la ricezione del ricorso senza sospensiva presentato dalla società contro il parere del consorzio;
- con nota prot. 27377 del 15.02.2022, l' Arpa Molise ha inoltrato al servizio Tutela e Valutazioni Ambientali la richiesta di chiarimenti propedeutici all'istruttoria in corso. La suddetta richiesta è stata inoltrata alla società con prot. 30800 del 18.02.2022;
- la società ha riscontrato i chiarimenti richiesti con prot. 62425 del 04.04.2022. La documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito regionale;
- con nota prot.73253 del 21.04.2022 il servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha convocato la conferenza di servizi per il giorno 2 maggio 2022 e, nel contempo, ha comunicato il preavviso di conclusione negativa del procedimento a tutti i soggetti del procedimento;
- con nota prot. 77002 del 29.04.2022 il Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica ha trasmesso l'atto di assenso ai fini paesaggistici;
- con nota prot. 77911 del 03.05.2022, il Comune di Venafro ha trasmesso parere negativo all'intervento in oggetto;
- con nota prot. 81909 del 09.05.2022 il verbale della prima conferenza di servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti del procedimento;
- con nota prot. 95321 del 30.05.2022, l' ARPA Molise ha trasmesso la richiesta di integrazioni, secondo quanto evidenziato nella conferenza di servizi;
- con nota prot. 95435 del 30.05.2022, la richiesta è stata trasmessa alla società;
- con nota prot. 116891 del 06.07.2022, il Comune di Pozzilli ha trasmesso il dissenso alla realizzazione dell'intervento in una mozione di consiglio comunale del 23.06.2022 e il parere negativo alla realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. 159544 del 22.09.2022, il servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha trasmesso alla società la nota prot. 157996 del 20.09.2022 pervenuta dall' ARPA Molise e avente ad oggetto chiarimenti sulla richiesta di integrazioni;
- con nota prot. 162207 del 28.09.2022, la società ha richiesto una proroga di 30 giorni per la consegna delle integrazioni;
- con nota prot. 163751 del 30.09.2022, il servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha preso atto della richiesta ed ha concesso la proroga;
- con nota prot. 19392 del 31.01.2023, il Comune di Pozzilli ha reso parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione in Procedura Autorizzativa Semplificata su istanza della società presentata in data luglio 2022;
- con nota prot. 38955 del 03.03.2023, l'Arpa Molise ha trasmesso l'istruttoria tecnica nella quale, tra

le altre criticità, è stato evidenziato il permanere della carenza inerente la tematica della caratterizzazione chimica delle emissioni odorogene, peraltro già richieste alla società con prot. 30800 del 18.02.2022;

- in data 09.03.2023 si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di servizi i cui esiti, riportati integralmente nel verbale allegato, trasmesso a tutti i soggetti del procedimento con prot. 46831 del 15.03.2023, possono essere così sintetizzati:

“Nel procedimento di PAUR confluiscono, tra l'altro, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS): da quanto rappresentato e dedotto attraverso i pareri pervenuti, emerge che l'autorizzazione integrata ambientale, sostitutiva dell'autorizzazione ex art. 208 del decreto legislativo n.152/06, riferita alla costruzione ed esercizio dell'impianto di trattamento dei rifiuti, risulta inibita sia dal parere negativo del Consorzio Industriale di Isernia - Venafro, secondo il quale l'intervento proposto dall'azienda non risulta conforme al Piano del Consorzio e quindi non insediabile nell'area consortile (prot. 183968 del 23.11.2020), in quanto in contrasto con il Regolamento Suoli, sia dal parere negativo espresso dal Comune di Pozzilli ai fini della costruzione ed esercizio dell'intero stabilimento. Relativamente alla Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), che attiene alla costruzione ed esercizio della sezione impiantistica dedicata alla produzione del biometano e alle relative connessioni, il Comune di Pozzilli, in qualità di autorità competente in materia, ha espresso il proprio parere negativo in merito, giusta nota del 31.01.2023.”

Pertanto, alla luce di quanto esposto, attesa la natura del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che non ha carattere autorizzativo o sostitutivo ma deve necessariamente racchiudere le autorizzazioni/pareri obbligatori ai sensi di legge per la realizzazione dell'intervento, preso atto degli esiti sopra esposti, il procedimento dovrà concludersi con un diniego.

RILEVATO che, in sintesi, le fasi amministrative del procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) sono state le seguenti:

- verifica della ricevibilità dell'istanza e del pagamento degli oneri istruttori (punto 2 art.27-bis D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.);
- condivisione sull'area WEB della Regione Molise, dedicata al Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale, della documentazione per la verifica di completezza documentale di concerto con tutti i soggetti competenti per il rilascio PAUR (punto 2 art.27-bis d.lgs 152/2006) ;
- richiesta di completamento documentale da assolvere da parte del Proponente entro trenta giorni (punto 3 art.27-bis d.lgs 152/2006);
- pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della Regione Molise, per sessanta giorni, dell'avviso per l'evidenza pubblica del procedimento (punto 4 art. 27-bis del d.lgs. 152/2006);
- richiesta delle integrazioni documentali conseguente le istruttorie tematiche di merito da assolvere da parte del Proponente entro 30 giorni, con eventuale sospensione massima di 180 giorni su richiesta motivata (punto 5 art.27-bis del d.lgs 152/2006) ;
- nuova pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico della Regione Molise, per trenta giorni, dell'avviso per l'evidenza pubblica delle integrazioni documentali (punto 5 art. 27-bis del d.lgs 152/2006);
- convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14-ter della Legge 7 agosto 1990, n.241 (punto 7 art.27-bis del d. lgs152/2006), sedute del 02.05.2022 e 09.03.2023;

TENUTO CONTO:

del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria del 09.03.2023, allegato al presente atto, delle conclusioni riportate nello stesso nonché nei pareri citati;

RICHIAMATI, nello specifico:

- la nota acquisita al prot. llo dell'Ente al n. 78856 del 4/05/2022, in atti, con la quale il Consorzio Industriale di Isernia - Venafro, nell'esprimere parere negativo sulla realizzazione dell'intervento, ha fatto presente che il Comitato Direttivo, con Deliberazione del 17/11/2020, ha stabilito che l'iniziativa non è autorizzabile/insediabile nell'area in esame in quanto incompatibile, tra l'altro, con i regolamenti consortili e, in particolare, con il Regolamento Suoli;
- la mozione di Consiglio n. 1 del 23/06/2022, in atti, con la quale il Comune di Pozzilli esprime il dissenso circa la costruzione dell'impianto in esame;

- il parere rilasciato in data 14/07/2022, in atti, con il quale il Sindaco del Comune di Pozzilli e i Responsabili del Settore Urbanistico/Suap e del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, esprimono parere negativo al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per la realizzazione dell'intervento in esame; dando atto, in proposito, che detto parere è stato rilasciato anche in forza delle disposizioni contenute nell'art. 216, del R.D. n. 1265/1934, in quanto, secondo l'autorità comunale competente, l'esercizio dell'attività risulterebbe certamente insalubre, in ragione dell'effetto cumulo che si determinerebbe;
- il parere rilasciato in data 30/01/2023, in atti, con il quale il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Pozzilli esprime parere negativo in merito alla Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) avviata dall'azienda, ai fini della costruzione ed esercizio della sezione impiantistica dedicata alla produzione di biometano e alle opere di connessione; rilevando, in proposito, che detto parere, seppur non motivato, si ricongiunge ai pareri negativi già espressi dal Comune medesimo;
- i seguenti ulteriori pareri negativi: prot. 172638 del 17.10.2022 (parere negativo della provincia di Isernia); prot. 77911 del 03.05.2022 (parere negativo del Comune di Venafro);
- il parere reso dal Gruppo Istruttore VIA di ARPA Molise (nota prot. 38955 del 02.03.2023);

RILEVATO che i predetti pareri sono, in ogni caso, confortati da motivazioni e valutazioni di carattere tecnico, ambientale, sanitario e/o sociale;

VISTA la L.R. n. 8/2004, recante la disciplina sui Consorzi Industriali istituiti nella Regione Molise, secondo la quale i Piani Regolatori Consortili hanno valenza di Piani Territoriali di Coordinamento;

RICHIAMATE, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 14, comma 5, della predetta L.R. n. 8/2004, secondo le quali:

- i Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinserimento produttivo alle previsioni dei rispettivi Piani del Consorzio;
- per i progetti che hanno ottenuto detta conformità, i comuni rilasciano i relativi titoli abilitativi;

RILEVATO che, nella fattispecie in esame, il Consiglio Direttivo del Consorzio Industriale di Isernia - Venafro ha stabilito che l'iniziativa di che trattasi non è autorizzabile/insediabile nell'area in esame in quanto incompatibile con i regolamenti consortili e che, di conseguenza, a norma delle disposizioni su richiamate, il Comune di Pozzilli non può rilasciare i titoli necessari per la realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che, conseguentemente, viene meno la possibilità dell'autorità competente regionale di poter applicare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e, quindi, dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio della sezione impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti, i poteri sostitutivi previsti dall'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06, con particolare riguardo alla sostituzione del titolo abilitativo necessario per la costruzione delle opere edilizie proposte dall'azienda;

ATTESO che, nella fattispecie in esame, risulta di difficile applicazione anche la norma contenuta nella predetta disciplina, allorquando la stessa prevede che l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto di trattamento di rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico, per le seguenti motivazioni:

- secondo la giurisprudenza prevalente, le disposizioni contenute nell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06 fanno riferimento al solo potere urbanistico rilevante per il singolo comune (*piano regolatore/di fabbricazione comunale*) nel cui territorio si vuole installare l'infrastruttura e non ad altri strumenti di pianificazione, quale, ad esempio, il Piano del Consorzio;
- l'eventuale possibilità di variazione del predetto Piano deriverebbe, in ogni caso, solo dal rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della parte impiantistica dedicata al trattamento dei rifiuti, rimanendo escluso tutto il resto;

RILEVATO, altresì, che la sezione impiantistica dedicata alla produzione di biometano e alle opere di connessione, oggetto di Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), costituisce parte integrante e sostanziale dell'intero complesso produttivo in progetto nonché collegamento terminale funzionale al processo di trattamento dei rifiuti (l'obiettivo finale dell'intervento è quello dalla produzione del biometano)

e, quindi, il parere negativo espresso dal Comune di Pozzilli nell'ambito di detta procedura, si riflette negativamente sull'intera infrastruttura proposta dall'azienda;

VALUTATE le posizioni prevalenti, espresse dai rappresentanti intervenuti alla Conferenza di Servizi;

ATTESO che dall'esame contestuale delle predette posizioni è emersa, in via principale, la preclusione in ordine alla insediabilità dell'impianto nell'area consortile nonché, in via secondaria, il dissenso di più amministrazioni e/o associazioni in ordine alla realizzazione delle opere nel contesto comunale ed extra-comunale;

VISTI:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante *“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”* e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, l'art. 27 bis;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21, recante *“Disciplina della procedura di impatto ambientale”*, ed, in particolare, l'art. 9 della predetta normativa;
- la legge regionale 10/2010;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. n. 376 dell'1 agosto 2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*, il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: *“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”*;

VERIFICATA la conformità del presente atto con la programmazione regionale;

D E T E R M I N A

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. di acquisire le determinazioni motivate conclusive della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14- ter della Legge 241/1990, verbale del 09.03.2023;

3. di concludere, negativamente, per le motivazioni espresse in premessa e nel presente atto, il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, art. 27 bis d. lgs. 152/2006 relativo al progetto di “**Realizzazione di un Polo Tecnologico per la produzione di Biometano Avanzato**” attivato su istanza della società **Smaltimenti SUD srl, ora Recupero Etico Sostenibile srl**;
4. il presente provvedimento costituisce determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi ;
5. il presente atto amministrativo, unitamente alle determinazioni motivate della Conferenza di Servizi decisoria di cui al punto precedente, costituisce conclusione negativa del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ;
6. la presente determinazione comprende:
 - a. verbale della conferenza di servizi del 09.03.2023;
 - b. nota prot. 178654 del 18.11.2020 e nota 78856 del 04.05.2022 (con relativi allegati) aventi ad oggetto i pareri negativi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro;
 - c. nota prot. 116891 del 06.07.2022, avente ad oggetto dissenso alla realizzazione dell'intervento in oggetto del Comune di Pozzilli;
 - d. nota prot.19392 del 31.01.2023, avente ad oggetto parere negativo del Comune di Pozzilli sull'istanza di PAS ;
 - e. nota prot. 38955 del 02.03.2023, avente ad oggetto relazione tecnica istruttoria di ARPA Molise;
7. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», come modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n.97;
8. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
9. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURM;
10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e deidiritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;
11. di notificare il presente atto alla ditta ed a tutti i soggetti interessati al procedimento.

Per la tutela contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Molise ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla sua conoscenza nei modi di legge.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI
AMBIENTALI
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82